

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 14.12.2018

Oggetto: Rettifica alla Determinazione n. 321 del 26/09/2018. Incremento pregio per Centri storici del Capoluogo e delle frazioni del Comune di L'Aquila – applicazione maggiorazioni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2 del d.l.83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la Ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n.83/2012 che prevede che l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun ufficio Speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del Comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali degli Uffici Speciali;

Preso atto che a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Raniero Fabrizi, a decorrere dal 20 novembre 2018, l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila risulta attualmente vacante;

Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Preso atto che con decreto n. 14 del 26 aprile 2018 è stato conferito al dott. Giovanni Francesco Lucarelli, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di livello dirigenziale non generale presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dell'Aquila, come previsto dall'art. 46-quinquies del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Visto l'art. 2, comma 3 del decreto 1/2013 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila che prevede le maggiorazioni per gli edifici di particolare interesse paesaggistico, di pregio o con vincolo diretto determinate sulla base delle tabelle parametriche riportate rispettivamente negli allegati 1,2,3 allegati al decreto;

Richiamata la Determinazione n. 321 del 26/09/2018 la quale stabilisce che, per gli immobili costruiti fra il 1860 ed il 1930 vengono riconosciute le maggiorazioni di cui alla tabella B applicabili solo in presenza di interventi di tipo conservativo ritenuti meritevoli dalla Commissione Pareri;

Considerato che nella stessa Determinazione n. 321 è stabilito che le sopra citate maggiorazioni debbano essere *"ritenute meritevoli dalla Commissione Pareri"*;

Visto che la Determinazione n° 247 del 12/12/2013, che disciplina e regola la Commissione Pareri istituita con decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, non prevede tra le mansioni attribuite alla Commissione quella di entrare nel merito della definizione del calcolo delle maggiorazioni degli edifici di particolare interesse paesaggistico o degli edifici di pregio che contribuisce a definire il contributo massimo ammissibile;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa, tutti integralmente richiamati a formare parte integrante del presente atto

- di modificare la Determinazione n. 321 del 26/09/2018 al terzo capoverso che recita *"di stabilire che, viste le previsioni della Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 15.02.2018, per gli immobili costruiti o ricostruiti tra il 1860 ed il 1930 le maggiorazioni di cui alla tabella B sono applicabili solo in presenza di interventi di tipo conservativo ritenuti meritevoli dalla Commissione Pareri"* eliminando la frase *"ritenuti meritevoli dalla Commissione Pareri"*.

L'Aquila, 14 dicembre 2018

Il Dirigente
dell'Ufficio Speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila
dott. Giovanni Francesco Lucarelli

